



COMUNE DI ALÌ TERME
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen.
Prot. n. 631 /16

DETERMINA N° 401 DEL 21.09.2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con la Ditta Passari Santi Andrea per l'affidamento della fornitura di gas in bombole per il servizio di refezione scolastica anno 2016-2017.

CIG: Z231B1A62F. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che questa Amministrazione, con delibera di G.M. n.59/2016 come di consueto, ha deliberato di realizzare, anche per il corrente anno, il servizio di refezione scolastica a beneficio degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di questo Comune;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire e che il prodotto non è disponibile sul MEPA;

RICHIAMATO il D.Lgs. n . 50/2016;

ATTESO che la Ditta Passari Santi Andrea, interpellata per la fornitura di cui in oggetto, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima per un costo complessivo di € 3.499,71 di cui € 2.868,56 per imponibile ed € 631,15 per IVA, presentando all'Ente la propria offerta di ribasso, su quanto stabilito dal capitolato d'onori, con nota del 16.09.2016 prot. n. 0007169;

CONSIDERATO che la Ditta su menzionata presenta i requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l'Ente forniture di uguale contenuto;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad affidamento diretto alla Ditta Passari Santi Andrea, sia per i motivi di cui al punto precedente in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa

RILEVATO CHE:

- l'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 30.12.2013 e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché

attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTA la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 17.03.2015, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di incaricare la Ditta Passari Santi Andrea a fornire gas in bombole per il servizio di refezione scolastica 2016-2017 , come da offerta del 16.09.2016 prot. n. 0007169 per un importo complessivo di € 3.499,71 di cui 2.868,56 per imponibile ed € 631,15 per IVA;
- 2) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente quanto segnato in oggetto,
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di gas in bombole nella quantità indicata nel relativo capitolato inviato alla Ditta,
- 3) Di impegnare la somma di cui sopra all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata ;
- 4) Di dare mandato all'ufficio preposto di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento della fornitura alla Ditta di cui sopra;
- 5) Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Passari Santi Andrea con separati atti, su presentazione di regolari fatture al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

La ditta , come sopra rappresentata:

- È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

La stessa prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza


avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

- nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La stessa dichiara:

- di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;
- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Ali Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (L. 575/1965 e ss.mm.ii.);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Palmira Lombardo)





=====

VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)



21.09.2016

=====

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal _____ al _____ Reg. N. _____.

Il responsabile

Ali Terme, _____

IL SEGRETARIO COM.LE
